



Provincia di Biella



Dipartimento di Biella

Comune di Bioglio

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Norme Tecniche di Attuazione

Redazione:

Dott. Luca Bellina

P.I. Simone Sperotto

*Il direttore del Dipartimento
(dott.ssa Maria Pia Anselmetti)*

Organizzazione del documento

- 1 CAPO I - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE
 - 1.1 PREMESSA
 - 1.2 ZONE OMOGENEE
 - 1.3 ZONE PARTICOLARI
 - 1.3.1 Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto
 - 1.3.2 Aree adibite a manifestazioni temporanee
 - 1.4 LIMITI ACUSTICI
 - 1.4.1 Limiti di zona
 - 1.4.2 Prescrizioni per le sorgenti sonore
 - 1.4.3 Prescrizioni per le "Fasce Cuscinetto"
 - 1.4.4 Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica
 - 1.4.4.1 Scenario I: Compatibilità
 - 1.4.4.2 Scenario II: Potenziale Incompatibilità
 - 1.4.4.3 Scenario III: Incompatibilità
 - 1.5 PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO
 - 1.5.1 Piano di risanamento acustico comunale
 - 1.5.2 Piani di risanamento acustico delle imprese
 - 1.6 AUTORIZZAZIONI E DEROGHE
- 2 CAPO II – TRASFORMAZIONI TERRITORIALI
 - 2.1 STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI
 - 2.2 INTERVENTI SOGGETTI A CONCESSIONE EDILIZIA O DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ
 - 2.2.1 Valutazione di Impatto Acustico
 - 2.2.2 Valutazione Previsionale di Clima Acustico
 - 2.3 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE E PROCEDURE AMMINISTRATIVE
 - 2.3.1 Documentazione di Impatto Acustico (D.I.A.)
 - 2.3.2 Documentazione Previsionale di Clima Acustico (D.P.C.A.)
- 3 CAPO III – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI
- 4 CAPO IV – REVISIONE DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA
- 5 CAPO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1 CAPO I - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

1.1 Premessa

Il Comune di Bioglio ha provveduto alla suddivisione del territorio secondo le sei classi di destinazione d'uso definite nella Tabella A del *D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"*, ai sensi dell'art 5, comma 3, della *Legge Regionale n° 52 del 20 ottobre 2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico"*.

L'elaborazione del *Piano di Classificazione Acustica* è stata condotta conformemente alle prescrizioni contenute nel documento *"Criteri per la classificazione acustica del territorio"*, allegato alla *Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte, 6 agosto 2001, n°85-3802, "Linee guida per la classificazione acustica del territorio"* ed emanato ai sensi dell'art.3, comma 3, lettera a), della *L.R. 52/2000*.

La *Classificazione Acustica* ricomprende l'intero territorio comunale.

L'attuazione del *Piano di Classificazione Acustica* avviene secondo le prescrizioni dettate dalle presenti norme e le indicazioni riportate sulle planimetrie che seguono, nell'osservanza delle leggi vigenti e dei regolamenti comunali.

La *Classificazione Acustica* del Comune di Bioglio è costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica della zonizzazione del comune di Bioglio;
- Planimetrie allegate.

In caso di dubbi interpretativi si deve comunque far riferimento al contenuto delle presenti norme, alla normativa generale che disciplina il settore già richiamata, al Piano Regolatore Generale Comunale.

Ai fini della precisa identificazione dei confini delle aree acustiche, gli elementi di riferimento sono costituiti dagli ambiti territoriali definiti dal P.R.G.C. In caso di dubbi interpretativi specifici dovuti a frazionamenti per operazioni di dissociazione, di omogeneizzazione o di inserimento di fasce cuscinetto si segue il confine catastale.

1.2 Zone omogenee

La *Classificazione Acustica* è basata sulla suddivisione del territorio comunale in zone omogenee, corrispondenti alle sei classi di destinazione d'uso definite nella Tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997.

CLASSE I: Aree particolarmente protette	Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
CLASSE II: Aree prevalentemente residenziali	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
CLASSE III: Aree di tipo misto	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano di macchine operatrici.
CLASSE IV: Aree di intensa attività umana	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
CLASSE V: Aree prevalentemente industriali	Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
CLASSE VI: Aree esclusivamente industriali	Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

1.3 Zone particolari

1.3.1 Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto

I valori limite assoluti di inquinamento acustico di cui alla Tabella 2 del punto 1.4.1 del presente documento non si applicano all'interno delle fasce di pertinenza (individuate dai relativi decreti attuativi) delle infrastrutture di trasporto stradale presenti sul territorio di Bioglio. All'esterno di tali fasce dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.

All'interno delle fasce di pertinenza, le singole sorgenti sonore diverse dalle infrastrutture di trasporto devono rispettare i limiti di cui alla Tabella 1 del punto 1.4.1. Le sorgenti sonore diverse dalle infrastrutture di trasporto devono rispettare, nel loro insieme, i limiti di cui alla Tabella 2 del punto 1.4.1, secondo la classificazione che a quella porzione di territorio viene assegnata.

I valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali (art.6, comma 3 del *D.P.C.M. 14/11/1997*).

1.3.2 Aree adibite a manifestazioni temporanee

Ai sensi dell'art.6, comma 1, lettera c) della *L.R. 52/2000* il *Piano di Classificazione Acustica* individua le aree all'interno delle quali possono svolgersi manifestazioni a carattere temporaneo, o mobile, oppure all'aperto. Gli stralci cartografici rappresentanti tali aree sono riportati nell'*Allegato 4.10* della Relazione descrittiva del *Piano di Classificazione Acustica*.

Tali attività sono soggette ad autorizzazione comunale ed eventuale deroga, secondo quanto disposto al punto 1.6.

1.4 Limiti acustici

1.4.1 Limiti di Zona

In applicazione del *D.P.C.M. 14/11/97*, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6,00-22,00) e notturno (ore 22,00-6,00).

Le definizioni di tali valori sono stabilite dall'art. 2 della *Legge Quadro 447/95*:

- a. valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- b. valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori; i valori limite di immissione sono distinti in:

- valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
 - valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;
- c. valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
- d. valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge.

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI LIMITE DI EMISSIONE (dB(A))	
		Periodo diurno (6÷22)	Periodo notturno (22÷6)
I	aree particolarmente protette	45	35
II	aree ad uso prevalentemente residenziale	50	40
III	aree di tipo misto	55	45
IV	aree di intensa attività umana	60	50
V	aree prevalentemente industriali	65	55
VI	aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella 1 - Valori Limite Assoluti di Emissione

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI LIMITE DI IMMISSIONE (dB(A))	
		Periodo diurno (6÷22)	Periodo notturno (22÷6)
I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree ad uso prevalentemente residenziale	55	45
III	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attività umana	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella 2 - Valori Limite Assoluti di Immissione

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI LIMITE DI QUALITÀ (dB(A))	
		Periodo diurno (6÷22)	Periodo notturno (22÷6)
I	aree particolarmente protette	47	37
II	aree ad uso prevalentemente residenziale	52	42
III	aree di tipo misto	57	47
IV	aree di intensa attività umana	62	52
V	aree prevalentemente industriali	67	57
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella 3 - Valori Limite Assoluti di Qualità

I valori di attenzione sono specificati all'art.6, comma 1 del *D.P.C.M. 14/11/1997*.

1.4.2 Prescrizioni per le sorgenti sonore

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal *D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"* secondo la classificazione acustica del territorio comunale.

Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal *D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo"*.

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel *Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"*.

I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel *D.P.C.M. 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"*.

Sono fatte salve le prescrizioni riportate al precedente punto 1.3 ("Zone particolari").

Le presenti norme tecniche saranno oggetto di verifica al mutare sostanziale del quadro normativo di riferimento.

1.4.3 Prescrizioni per le Fasce "Cuscinetto"

Le fasce "cuscinetto" inserite nel *Piano di Classificazione Acustica* del Comune di Bioglio e delineate ai sensi dell'art. 6 comma 3 della *L.R. 52/2000*, determinano una discordanza tra il clima acustico confacente alla destinazione d'uso prevista dal P.R.G.C. ed i limiti di immissione ed emissione fissati dalla classe acustica delle fasce stesse.

Al fine di prevenire gli effetti potenziali derivanti da tale incongruenza si stabilisce che:

- i nuovi edifici a destinazione residenziale ricadenti in un'area normativa del P.R.G.C. inserita all'interno di una fascia cuscinetto e in tale ambito classificata in una o più classi superiori a quella definita nella fase di omogeneizzazione della classificazione acustica (Fase III), devono essere realizzati secondo standard funzionali al completo abbattimento del rumore negli ambienti di vita;
- i nuovi impianti produttivi sia di beni sia di servizi che provocano rumore o le attività rumorose che si insediano all'interno di un'area non satura che abbia subito una riduzione critica, devono rispettare i limiti definiti dalle fasce cuscinetto.

In situazioni particolari laddove necessario e realizzabile sotto il profilo tecnico economico, la fascia cuscinetto è altresì utilizzata per interventi di protezione acustica passiva.

1.4.4 Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica

Relativamente ai confini tra zone appartenenti a classi acustiche differenti e/o al clima acustico rilevato nella situazione attuale, il *Piano di Classificazione Acustica* del Comune di Bioglio può presentare tre possibili scenari:

- scenario di compatibilità;
- scenario di potenziale incompatibilità;
- scenario di incompatibilità.

1.4.4.1 Scenario I: Compatibilità

Si rientra in questo scenario se il clima acustico rilevato risulta essere conforme ai valori limite di zona indicati nella Tabella 2 del punto 1.4.1 e le classi acustiche delle aree confinanti non differiscono per più di 5 dB(A).

In questo caso non si rendono necessari interventi di risanamento.

1.4.4.2 Scenario II: Potenziale incompatibilità

Si ricade nello scenario di potenziale incompatibilità se i valori delle classi acustiche delle aree confinanti differiscono per più di 5 dB(A) e in ogni caso ove, dalle misure effettuate, non risulta allo stato attuale una situazione di superamento del limite assoluto di zona.

Per tali ambiti non si rendono necessari, al momento, interventi di risanamento.

In relazione alla loro potenziale criticità, tali situazioni dovranno essere periodicamente oggetto di monitoraggio acustico, in quanto la modifica alle sorgenti di rumore presenti, pur rispettando i limiti della classe propria, potrebbe provocare un superamento dei limiti nella confinante area a classe minore. In quest'ultimo caso si procederà alla predisposizione di un *Piano di Risanamento Acustico*.

1.4.4.3 Scenario III: Incompatibilità

Questo scenario comprende le situazioni in cui le misure evidenziano un non rispetto dei limiti di zona.

In questo caso si procederà alla predisposizione di un *Piano di Risanamento Acustico*.

1.5 Piani di Risanamento Acustico

1.5.1 Piano di Risanamento Acustico Comunale

Il *Piano di Risanamento Acustico Comunale*, redatto in conformità all'articolo 7 della Legge 447/1995, sotto la responsabilità di tecnico competente in acustica ambientale, viene predisposto entro 12 mesi dall'adozione del *Piano di Classificazione Acustica* o dalla verifica del superamento dei limiti.

Il *Piano di Risanamento Acustico* contiene:

- l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare individuate ai sensi della *Classificazione Acustica*;
- l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;
- l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
- la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
- le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

Il piano è finalizzato a pervenire in tempi certi alla bonifica dall'inquinamento acustico, anche mediante la rilocalizzazione delle sorgenti sonore estranee al contesto.

Il *Piano di Risanamento Acustico* è altresì adottato nel caso di superamento dei valori di attenzione.

1.5.2 Piani di risanamento acustico delle imprese

Ai sensi dell'art. 14 della *L.R. 52/2000*, i titolari di imprese produttive sia di beni sia di servizi che provocano rumore, nonché di impianti o attività rumorose, entro sei mesi dall'approvazione del presente *Piano di Classificazione Acustica*, verificano la compatibilità delle emissioni sonore generate con i valori limite stabiliti e, se necessario, provvedono ad adeguarsi; oppure, entro lo stesso termine, presentano alla Provincia, nel caso di attività produttive sia di beni sia di servizi soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza provinciale, oppure al Comune, negli altri casi, apposito *Piano di Risanamento*.

Sono esclusi dall'obbligo i siti d'impresa che hanno in corso la procedura per la registrazione ai sensi del Regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993 (concernente l'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit) (EMAS).

I *Piani di Risanamento Acustico* delle imprese indicano:

- le caratteristiche e l'entità dei rumori generati in relazione alle attività svolte e alle sorgenti sonore utilizzate;
- gli effetti acustici provocati nelle aree circostanti;
- i ricettori presenti nell'area di studio individuata, descrivendone le caratteristiche;
- gli obiettivi, le modalità e le priorità del risanamento;
- la scansione temporale dei singoli interventi di bonifica;
- i termini certi per l'adeguamento complessivo, precisando indicatori oggettivi da utilizzare per la verifica del raggiungimento degli obiettivi;

- la stima degli oneri finanziari occorrenti e l'incidenza della spesa sull'impresa proponente.

La relazione tecnica del *Piano di Risanamento* è redatta sotto la responsabilità di tecnico competente in acustica ambientale e il piano è presentato dal legale rappresentante dell'impresa.

Il Comune di Bioglio, nei casi di propria competenza, valuta la congruità dei tempi indicati per l'esecuzione dei singoli interventi e per il completamento del risanamento in relazione all'entità dello scostamento dai limiti di legge, alla presenza di popolazione disturbata, alla complessità dell'intervento e all'incidenza della spesa sull'impresa proponente. Successivamente a tale valutazione approva il *Piano di Risanamento* con eventuali prescrizioni che possono riguardare anche i tempi di effettuazione. Tale *Piano* verrà integrato nel *Piano di Risanamento Acustico Comunale*.

Qualora il Comune di Bioglio non si esprima sul *Piano di Risanamento* entro centottanta giorni dalla sua presentazione, i soggetti che hanno proposto il *Piano*, sono comunque tenuti a realizzarlo con le modalità e nei termini proposti. A tal fine, entro i successivi quindici giorni, gli stessi soggetti comunicano al Comune l'inizio dei lavori.

Al termine degli interventi di risanamento la relazione tecnica attestante il conseguimento degli obiettivi di risanamento deve essere trasmessa al Comune.

Alle società e agli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture che interessano il Comune di Bioglio si applica il disposto dell'articolo 10, comma 5, della L. 447/1995. Nelle more dell'emanazione del decreto ivi previsto, gli stessi soggetti provvedono a individuare le principali criticità e i possibili interventi di risanamento confrontandosi con il Comune, e a valutare i relativi costi e gli impatti residui anche ai fini della predisposizione del *Piano di Risanamento Comunale*.

1.6 Autorizzazioni e deroghe

I cantieri, le attività all'aperto, gli spettacoli o le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico che possono originare rumore o comportano l'impiego di macchinari o impianti rumorosi e hanno carattere temporaneo o stagionale o provvisorio, sono oggetto di autorizzazione con eventuale deroga rilasciata dall'Autorità Comunale. Tale deroga determina l'esenzione, nelle modalità e nei tempi stabiliti, dal rispetto ai limiti acustici definiti con il *Piano di Classificazione Acustica* del territorio comunale (art.9 della L.R. 52/2000).

Le modalità di rilascio delle autorizzazioni saranno specificate con apposite disposizioni della Giunta Regionale; in vacanza di tale provvedimento si farà riferimento a quanto riportato negli appositi regolamenti comunali.

Qualora il livello di emissione derivante da tali attività sia desumibile dalla modalità di esecuzione o dalla tipologia delle sorgenti sonore, sono previste procedure di autorizzazione semplificate, ai sensi dell'art.5, comma 5, lettera c) della L.R. 52/2000. La valutazione previsionale dei livelli di emissione e di immissione dovrà essere eseguita dal tecnico competente, con una dichiarazione attestante il non superamento dei limiti nelle aree con presenza di ricettori, anche se situate sul territorio di Comuni limitrofi.

È facoltà del Comune rilasciare deroghe ai valori limite individuati dal *Piano di Classificazione Acustica* per le attività all'aperto riportate dall'art.9, comma 3 della L.R.

52/2000, fissando orari e modalità di svolgimento; non sono applicabili deroghe a impianti installati permanentemente.

2 CAPO II – TRASFORMAZIONI TERRITORIALI

La disciplina delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie che si attuano per mezzo di Strumenti Urbanistici Esecutivi o attraverso concessione o autorizzazione edilizia, concorre al rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno ed abitativo definiti con il *Piano di Classificazione Acustica* del territorio comunale di Bioglio.

2.1 Strumenti Urbanistici Esecutivi

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme vengono considerati Strumenti Urbanistici Esecutivi (S.U.E.):

- i piani particolareggiati;
- i piani per l'edilizia economica e popolare;
- i piani esecutivi di iniziativa privata convenzionata;
- i piani tecnici di opere ed attrezzature di iniziativa pubblica.

Sotto il profilo acustico gli Strumenti Urbanistici Esecutivi devono garantire:

- entro il perimetro dell'area oggetto di intervento, il rispetto dei valori limite di cui al Capo I, relativi alla classificazione acustica conseguente alle destinazioni d'uso previste;
- nelle zone limitrofe, qualora queste siano interessate da rumori prodotti all'interno del perimetro del S.U.E., il rispetto dei valori limite di cui al Capo I, ovvero l'esecuzione di provvedimenti, interventi ed opere, in grado di garantire un clima acustico conforme a detti limiti.

Gli Strumenti Urbanistici Esecutivi devono essere progettati in modo da garantire una classificazione acustica compatibile con la zonizzazione delle aree limitrofe ai sensi dell'art. 6 comma 3 della *L.R. 52/2000*.

Gli Strumenti Urbanistici Esecutivi dovranno contenere tutti gli elementi utili per determinare le classi acustiche delle aree oggetto degli interventi, in funzione delle destinazioni d'uso specifiche (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali, produttive...).

Agli Strumenti Urbanistici Esecutivi dovrà essere allegata la "*Documentazione di Impatto Acustico*" (D.I.A.) o la "*Documentazione Previsionale del Clima Acustico*" (D.P.C.A.), in funzione della tipologia di S.U.E. Tale documentazione dovrà essere redatta secondo quanto disposto all'interno del punto 2.3 del presente documento, in modo da attestare la conformità alle prescrizioni di cui al Capo I, considerando tutti gli elementi definiti dalla normativa vigente, nonché gli effetti indotti sul clima acustico esistente, lo stato di fatto e gli interventi previsti dalla pianificazione comunale e sovraordinata.

La realizzazione degli eventuali interventi di protezione attiva e/o passiva per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti suddetti è a carico dell'attuatore degli Strumenti Urbanistici Esecutivi. Tali interventi devono essere progettati e realizzati contestualmente alle opere di urbanizzazione primaria.

Nella definizione dell'assetto distributivo e planivolumetrico dei suddetti S.U.E. dovrà inoltre essere tenuta in particolare considerazione la rumorosità derivante da strade, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto.

In particolare nella progettazione dei suddetti S.U.E. dovrà essere posta particolare cura:

- allo schema di distribuzione degli edifici e delle aree fruibili, atto a determinare qualitativamente i possibili effetti delle riflessioni e diffrazioni delle onde sonore che caratterizzano il contesto in cui verrà attuato lo strumento esecutivo;
- alle distanze dalle strade in grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dai limiti di inquinamento acustico relativi al comparto; in subordine, ai fini del rispetto dei limiti di zona, potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione delle aree fruibili e degli edifici;
- alla distribuzione funzionale degli ambienti all'interno dei singoli edifici, allocando nei siti maggiormente protetti i vani destinati alla tranquillità e al riposo.

L'approvazione di S.U.E prevede la contestuale verifica e l'eventuale revisione del *Piano di Classificazione Acustica*.

L'assenza della *D.I.A.* o della *D.P.C.A.* è causa di improcedibilità della domanda.

2.2 Interventi soggetti a concessione edilizia o denuncia di inizio attività

Le domande di concessione edilizia che contemplino la realizzazione di nuovi edifici oppure, nel caso di fabbricati già esistenti, un aumento del volume fabbricativo e/o il cambio di destinazione d'uso devono essere corredate da *D.I.A.* o da *D.P.C.A.* nei casi specificati ai seguenti punti 2.2.1 e 2.2.2.

2.2.1 Valutazione di Impatto Acustico

Ai sensi dell'art. 10 della *L.R. 25 ottobre 2000, n. 52 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico"*, la *Documentazione di Impatto Acustico* deve essere presentata dal soggetto proponente unitamente alla domanda per il rilascio della concessione edilizia, dell'abilitazione all'uso (agibilità, abitabilità), delle licenze, delle autorizzazioni o dei provvedimenti comunque denominati, ivi compresa la denuncia di inizio attività, relativamente a:

1. realizzazione, modifica o potenziamento delle opere sottoposte a "Valutazione di Impatto Ambientale" nazionale (ex *Legge n. 349/1988* e s.m.i.) e delle opere sottoposte a "Valutazione di Impatto Ambientale" regionale, provinciale o comunale (ex *L.R. n. 40/1998*);
2. realizzazione, modifica o potenziamento delle opere, non ricomprese al punto 1, di seguito elencate:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al *Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285* e successive modificazioni;
 - c) discoteche;
 - d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi oppure ove si svolgano attività rumorose;
 - e) impianti sportivi e ricreativi;
 - f) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
3. nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive sia di beni, sia di servizi, sportive, ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali.
 4. Tutte le sorgenti specificate nell'allegato 1 delle *DGR 02/02/2004, n. 9-11616* e pubblicate sul "*Supplemento Ordinario n.2 al B.U.R. n.5*": "*Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico di cui all'art. 3, comma 3, lett. C) e art. 10 della L.R. 25 ottobre 2000 n.52*".

L'assenza della *D.I.A.* è causa di diniego della concessione edilizia o delle autorizzazioni per carenza di documentazione essenziale.

Solo nel caso in cui il tecnico competente verifichi che l'intervento oggetto di *D.I.A.* non comporta la presenza di sorgenti sonore significative si ritiene sufficiente una dichiarazione dello stesso tecnico, su modulistica predisposta dell'Amministrazione Comunale, in sostituzione della *D.I.A.*

Qualora in fase di verifica i limiti fissati in base alla destinazione d'uso dell'area di intervento e delle zone limitrofe non risultassero rispettati, l'Amministrazione Comunale provvederà ad emanare i necessari provvedimenti.

Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di zona e del criterio differenziale. Qualora la nuova attività comporti una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni di rumore rispetto alla situazione preesistente dovrà essere presentata la *Documentazione di Impatto Acustico*.

2.2.2 Valutazione Previsionale di Clima Acustico

Ai sensi dell'art. 11 della *L.R. n. 52/2000* è fatto obbligo di produrre una *Documentazione Previsionale di Clima Acustico* delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamento:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali ubicati in prossimità delle opere esistenti elencate al punto 2.2.1.

La *D.P.C.A.* deve essere presentata dal richiedente anche nel caso di domanda di variazione della destinazione d'uso di edifici esistenti a favore degli usi scolastici,

ospedalieri e per case di cura e riposo e di ogni altra attività per la quale la quiete costituisca un elemento di base.

L'assenza della *D.P.C.A.* è causa di diniego della concessione edilizia o del provvedimento comunale che abilita all'utilizzazione dell'immobile per l'esercizio dell'attività, poiché determina carenza di documentazione essenziale.

2.3 Documentazione da allegare e procedure amministrative

Tutte le documentazioni di carattere acustico previste dalle presenti norme dovranno essere elaborate da tecnici competenti in acustica ambientale.

Le documentazione tecnico-acustica da allegare alle procedure amministrative connesse con le trasformazioni territoriali di cui ai punti 2.1 e 2.2 è finalizzata a dimostrare il rispetto delle normativa contenuta nelle presenti Norme Tecniche di Attuazione e di quelle sovraordinate.

Vengono qui di seguito definiti i criteri per la predisposizione della "*Documentazione di Impatto Acustico*" ed, in assenza degli specifici criteri regionali della *L.R. 52/2000* di cui all'art. 3, comma 3, lettera d), i criteri transitori della "*Documentazione Previsionale di Clima Acustico*".

2.3.1 Documentazione di Impatto Acustico (D.I.A.)

La *Documentazione di Impatto Acustico* deve fornire gli elementi necessari per prevedere nel modo più accurato possibile gli effetti acustici derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio di quanto indicato al paragrafo 2.2.1 e di permettere l'individuazione e l'apprezzamento delle modificazioni introdotte nelle condizioni sonore dei luoghi limitrofi, di verificarne la compatibilità con gli standard e le prescrizioni esistenti, con gli equilibri naturali, con le esigenze della popolazione residente e con lo svolgimento delle attività presenti nelle aree interessate.

La *Documentazione di Impatto Acustico* deve essere redatta secondo le modalità ed i criteri specificati nel *DGR 02/02/2004, n. 9-11616* e pubblicato sul "*Supplemento Ordinario n.2 al B.U.R. n.5*": "*Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico di cui all'art. 3, comma 3, lett. C) e art. 10 della L.R. 25 ottobre 2000 n.52*".

2.3.2 Documentazione Previsionale di Clima Acustico (D.P.C.A.)

La *Documentazione Previsionale di Clima Acustico* deve contenere tutti gli elementi che per la specifica tipologia di insediamento consentano di valutare il clima acustico dell'area, di verificare l'eventuale necessità di apportare modifiche al progetto dell'opera o al territorio circostante per garantire il rispetto dei limiti di immissione e dei valori di qualità e di individuare la natura delle modifiche necessarie ovvero l'impossibilità pratica di conseguire i limiti suddetti.

La *Documentazione Previsionale di Clima Acustico* deve contenere:

- a. l'indicazione della classificazione acustica dell'area oggetto dell'intervento e delle aree limitrofe;
- b. rilevazione dello stato di fatto ovvero la rilevazione dei livelli di rumore esistenti prima della realizzazione del nuovo insediamento con localizzazione e descrizione delle principali sorgenti di rumore e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale nei rispettivi periodi di riferimento; l'indicazione dei livelli di rumore esistenti dovrà essere supportata da rilievi fonometrici specificando i parametri di misura (posizione, periodo, durata, ecc.), eventualmente integrati con valori ricavati da modelli di simulazione;
- c. la descrizione dell'opera in progetto, dell'ubicazione e del contesto in cui viene inserita, con la localizzazione dei ricettori (altezza e dislocazione degli edifici);
- d. copia degli elaborati grafici allegati alla pratica edilizia;
- e. valutazione della compatibilità acustica dell'insediamento previsto con i livelli di rumore esistenti: indicazione dei livelli di rumore dopo la realizzazione dell'intervento in corrispondenza di tutti i bersagli sensibili da questo previsti; i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto; tali valori, desunti anche attraverso modelli di simulazione, andranno confrontati con i limiti di zona;
- f. descrizione degli interventi di mitigazione eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla *Classificazione Acustica*, supportata da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse; descrizione di eventuali azioni progettuali tendenti al rispetto dei requisiti acustici passivi ai sensi *D.P.C.M. 5/12/97*;
- g. indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della *Legge 447/1995*, art.2, commi 6 e 7.

Nel caso di Strumenti Urbanistici Esecutivi la *Documentazione Previsionale di Clima Acustico* dovrà essere integrata da:

- a. quantificazione dell'eventuale incremento percentuale del traffico veicolare e del relativo contributo alla rumorosità ambientale indotto dall'attuazione del progetto di intervento relativo al comparto;
- b. eventuale localizzazione e descrizione di impianti, di apparecchiature e/o di attività rumorose e quantificazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale, tenendo conto degli usi specifici del progetto di intervento relativo al comparto;
- c. valutazione dell'eventuale impatto acustico di opere, infrastrutture e trasformazioni urbanistiche previste dagli strumenti di pianificazione territoriale;
- d. eventuale proposta di classificazione acustica del comparto oggetto dell'intervento secondo le destinazioni d'uso previste; la proposta di nuova zonizzazione deve essere effettuata sulla base degli stessi parametri impiegati nella redazione della zonizzazione acustica del territorio comunale;
- e. verifica, mediante modelli previsionali opportunamente tarati, del rispetto dei limiti di zona previsti all'interno ed all'esterno del comparto;
- f. descrizione degli elementi progettuali relativi sia all'organizzazione dell'intervento che alle eventuali opere di protezione passiva finalizzati alla riduzione dell'esposizione al

rumore. La loro completa realizzazione è condizione necessaria e vincolante per il conseguimento del certificato di abitabilità da parte degli edifici alla cui protezione acustica essi risultino destinati.

3 CAPO III – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI

Chiunque nell'esercizio di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limiti di cui al Capo I punto 1.4.1, Tabella 1 e Tabella 2 del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 (lire 1.000.000) a € 5164,57 (lire 10.000.000) in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 10 comma 2 della *Legge 447/95*.

Sono escluse le infrastrutture stradali per le quali dovrà essere emanato apposito decreto ai sensi dell'art. 10, comma 5, della *Legge 447/95*.

In caso di mancata presentazione della *D.I.A.* o della *D.P.C.A.*, nei casi previsti dalla presente normativa tecnica, il Sindaco provvede mediante ordinanza a richiedere tale documentazione. Il mancato rispetto dei modi e dei tempi previsti dall'ordinanza comporterà l'immediata sospensione della procedura autorizzativa, nonché la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,23 (lire 500.000) a € 10329,14 (lire 20.000.000) così come disposto dall'art. 10 comma 3 della *Legge 447/95*.

4 CAPO IV – REVISIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Il *Piano di Classificazione Acustica* è soggetto a verifica ed eventuale revisione in occasione di ogni modifica degli strumenti urbanistici (art.5, comma 4 della *L.R. 52/2000*) e della approvazione di S.U.E.; le modifiche e le revisioni della *Classificazione Acustica* vengono adottate con la stessa procedura individuata per la prima approvazione (art.7, comma 6 della *L.R. 52/2000*).

5 CAPO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Le disposizioni indicate nel presente documento non si applicano alle concessioni o autorizzazioni edilizie in corso di rilascio al momento dell'entrata in vigore del *Piano di Classificazione Acustica*.

Le disposizioni delle presenti Norme Tecniche di Attuazione si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali o regionali. In questo caso, in attesa della formale modifica delle presenti Norme Tecniche di Attuazione, si applicano le sopravvenute norme statali o regionali.